Il dolo eventuale nelle dichiarazioni al centro di una sentenza della Corte di cassazione

È facile scivolare nella frode

Sufficiente l'accettazione del rischio per integrare il delitto

DI EMANUELE FISICARO

Il dolo nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 del dlgs 10 marzo 2000, n. 74, può consistere anche nel dolo eventuale. È quanto stabilito con sentenza n. 42606 della sezione terza penale della Corte di cassazione, depositata lo scorso 20 novembre 2022. Con tale decisione la Suprema corte la si è pronunciata in relazione a una questione dibattuta nel diritto penal-tributario. Secondo i giudici di legittimità, sebbene il reato de quo richieda il dolo specifico di evadere le imposte sui redditi ovvero l'imposta sul valore aggiunto, tale circostanza non è idonea a escludere che il dolo nel delitto di cui all'art. 2 del dlgs 74/2000 possa consistere anche nel dolo eventuale. Il reato di cui al citato articolo è costruito secondo lo schema del dolo specifico. In altre parole, la condotta dell'agente deve essere caratterizzata dalla finalità dell'evasione fiscale: il soggetto attivo dev'essere animato dalla volontà di conseguire l'evasione delle proprie imposte sui redditi o della propria Iva, ovvero di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un indebito credito d'imposta. La Corte di cassazione, con la decisione in commento, ha invece puntualizzato che "il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, la quale deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva". Sottolineano i giudici che "del resto, si è più volte affermato che il dolo specifico del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti deve sussistere al momento della consumazione del reato, coincidente con la presentazione o la trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi, e non, invece, in quello, antecedente, dell'annotazione in contabilità della fattura falsa". Secondo il Supremo collegio, sarebbe proprio sul presupposto della configurabilità della responsabilità per il reato di cui all'art. 2 dlgs 74/2000 anche a titolo di dolo eventuale che la giurisprudenza ha ritenuto che "il liquidatore di una società di capitali possa rispondere, in relazione alle dichiarazioni annuali presentate dopo il suo insediamento, dei reati di dichiarazione fraudolenta e di dichiarazione infedele, a condizione che emergano elementi dai quali poter desumere la conoscenza o conoscibilità, attraverso una diligente verifica della contabilità e dei bilanci, della fittizietà delle poste e della falsità delle fatture inserite nella dichiarazione". Di conseguenza, per i giudici, se l'agente ha plurimi elementi da cui poter inferire la fittizietà della fattura, per la colpevolezza, non necessita la rappresentazione e volontà di realizzare la frode, ma è sufficiente che lo stesso ne abbia accettato il rischio di inserire in contabilità fatture per operazioni inesistenti ed evadere le imposte, da qui la compatibilità dell'ammissione del dolo eventuale. Pertanto, secondo questa decisione, il dolo eventuale è configurabile anche con riferimento a una fattispecie costruita secondo il paradigma del dolo specifico (quale è l'art. 2, dlgs 74/2000), laddove l'adesione dell'agente all'ipotesi delittuosa sia comprensiva della prospettiva di poter realizzare la finalità prevista dalla norma incriminatrice.

IO ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

BREVI

L'Italia delle "invenzioni" continua a crescere *in Europa: +2% l'incremento delle domande di brevetto pubblicate dall'EPO (European Patent Office) nel 2021 rispetto al 2020, con 90 brevetti in più. Ma, come mostra l'ultima analisi effettuata da Unioncamere–Dintec, la parte da leone lo scorso anno l'hanno fatta le tecnologie farmaceutiche, la biotecnologia e la chimica, che registrano un incremento del 9,5% rispetto all'anno precedente. Nel complesso, le domande italiane di brevetto pubblicate dall'EPO nel 2021 sono 4.555. A queste ultime, peraltro, vanno aggiunte le domande presentate dall'Italia all'EPO ma non ancora pubblicate, che fanno schizzare il dato di crescita dello scorso anno al +6,5%, a fronte di una media del +2,3% registrata dall'Unione Europea a 27.*

I commercialisti italiani si mobilitano per l'isola *d'Ischia. Il Consiglio nazionale della categoria, presieduto da Elbano de Nuccio, e Communitas Onlus, l'associazione senza scopo di lucro costituita dallo stesso CNDCEC per sostenere progetti di valenza sociale e presieduta da Maria Rachele Vigani, hanno dato avvio ad una sottoscrizione. I versamenti potranno essere effettuati sul conto corrente intestato a "Associazione COMMUNITAS ONLUS" - Banca Intesa San Paolo Spa - IBAN: IT73S 0306909606100000112746, specificando nella causale "Donazione Uniti per Ischia". Nelle prossime settimane, il Consiglio nazionale dei commercialisti e Communitas Onlus sceglieranno le iniziative e i progetti a cui destinare i fondi raccolti, che verranno immediatamente utilizzati.*

Esame finale in presenza, 15 ore di corso *realmente documentabili, comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei nominativi dei docenti e del responsabile scientifico dei singoli corsi. Se risponde a questi requisiti, un corso di aggiornamento per amministratori di condominio può dirsi a norma di legge. Ma sono tanti, troppi, gli enti che non rispettano le regole. A rilevarlo è l'ANAMMI, l'Associazione Nazional-europea di AMMinistratori d'Immobili, che rappresenta oltre 13mila professionisti.*

La Corte della Giustizia Tributaria di secondo grado *della Sicilia ha stabilito che non è soggetta all'imposta ipotecaria e catastale l'iscrizione di ipoteca costituita a favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps, allo scopo di garantire l'adempimento delle obbligazioni nascenti da transazioni fiscali e previdenziali stipulate con tali enti. La vicenda ha riguardato il Gruppo KSM, che, nell'ambito di una ristrutturazione dei debiti, aveva stipulato con le Entrate e con l'Inps una transazione fiscale e una transazione previdenziale relative a debiti per oltre cento milioni di euro, prevedendone una falcidia e una dilazione di pagamento di pagamento di ventidue anni, a fronte della quale tali enti creditori avevano chiesto la costituzione di una garanzia, per assicurarne il pagamento nonostante la dilazione particolarmente ampia. Il Gruppo KSM è stato assistito da PwC Tax & Legal Services.*

© Riproduzione riservata

Scandalo fiscale Cum-Ex, banchieri liberi

DI MATTEO RIZZI

Scagionati i banchieri complici nello scandalo fiscale Cum-Ex. Sei banchieri tedeschi, tra le diverse pedine che hanno architettato la frode fiscale del secolo, sono stati scagionati in Germania in quanto i giudici hanno respinto "l'apertura dell'udienza principale per motivi di legittimità".

I giudici della città tedesca di Coblenza hanno infatti stabilito che le accuse contro i banchieri - attivi presso la North Channel Bank e accusati di aver riciclato almeno 160 milioni di euro in crediti fiscali fraudolenti in Danimarca e Belgio - non possono essere perseguite in quanto i reati fiscali contro l'estero non sono punibili in Germania e non sono quindi considerati come reati presupposto del reato di riciclaggio.

Nel 2019, la North Channel Bank è stata multata in Danimarca per 110 milioni di corone (15 milioni di euro) nell'ambito dell'indagine sullo scandalo legato all'imposta sui dividendi. L'istituto di credito dei sei banchieri era stato riconosciuto come colpevole per aver aiutato altre parti a frodare la Danimarca per almeno 130 milioni di euro.

Cum-ex ha causato la perdita di almeno 55 miliardi di euro per il fisco di diversi stati europei, accumulati dagli anni '90 ad oggi, di cui almeno 4 miliardi euro per l'Italia. La frode scoperta nel 2017 richiedeva la collaborazione di una complessa rete finanziaria. I partecipanti alla rete si prestavano l'un l'altro azioni, in modo che alle autorità fiscali risultasse l'esistenza di due proprietari. La banca utilizzata per la negoziazione dei titoli emetteva quindi una conferma all'investitore che l'imposta sui dividendi fosse stata versata, ottenendo successivamente un rimborso non legittimo.

© Riproduzione riservata

Trasmessi ai contribuenti i redditi di lavoro esteri

DI GIULIA SIRTOLI

Ravvedimento operoso, messi a disposizione dei contribuenti fiscalmente residenti in Italia i dati dei redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera percepiti dal 2018, trasmessi dalle amministrazioni fiscali estere. Questo, in sintesi, il contenuto del provvedimento direttoriale emanato ieri dall'Agenzia delle entrate. Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi tributari e di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti italiani i dati relativi ai redditi di fonte estera percepiti dal 2018, come trasmessi dalle amministrazioni estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni secondo la direttiva 2011/16/UE del consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa fiscale. In particolare, l'Agenzia trasmette i dati con una comunicazione via pec o posta ordinaria e il contribuente può chiedere informazioni o segnalare elementi non conosciuti, nonché regolarizzare errori o omissioni beneficiando della riduzione delle sanzioni.

© Riproduzione riservata